

Aurelio Musi

FEUDALESIMO MEDITERRANEO E EUROPA MODERNA: UN PROBLEMA DI STORIA SOCIALE DEL POTERE

Il concetto di feudalesimo mediterraneo nasce nella storiografia medievistica e sta a indicare, soprattutto, i caratteri comuni a un sistema di produzione. Obiettivo di questo contributo è la verifica dell'applicabilità di quel concetto ai secoli dell'Europa moderna, i suoi valori e i suoi limiti per definire non tanto un sistema di produzione quanto i tratti distintivi di una storia sociale del potere che, nella lunga durata della giurisdizione feudale, nonostante le sue profonde trasformazioni rispetto ai secoli del Medioevo, ha avuto una variabile importantissima e fortemente condizionante le vie della modernità di una parte consistente del nostro continente.

1. Feudalesimo mediterraneo: un concetto per il Medioevo

È stato il medievista Toubert a proporre, in alcuni suoi contributi e, soprattutto, nel volume sul Lazio medievale tra il IX e il XII secolo, la categoria di *feudalesimo mediterraneo*¹. Il tempo storico di riferimento è quello dei secoli centrali del Medioevo. Lo spazio, assai ampio, comprende il mondo iberico, la Francia meridionale, l'Italia, gli stati latini d'Oriente. Cinque sono i caratteri del feudalesimo mediterraneo, indicati da Toubert²:

1. la predominanza di habitat addensati;
2. la predominanza di villaggi nucleati, complessi, fragili e discontinui;
3. il lavoro saltuario, la dispersione eccessiva nei tempi di spostamento, il sovraconsumo di energia nei sistemi di coltura intensiva fondati sul lavoro manuale;
4. la struttura familiare più vulnerabile al frazionamento rispetto ad altri sistemi agrari;
5. la notevole autonomia della comunità capace di rivendicare diritti, di rappresentarsi e di resistere (fueros iberici, carte di franchigia delle comunità meridionali francesi, statuti comunali italiani sono alcuni degli esempi più ricorrenti).

Sono, come è facile osservare, elementi tutti che fanno riferimento soprattutto ai sistemi agricoli, fondiari e al loro rapporto con le forme dell'in-

¹ Faccio riferimento ai seguenti lavori di P. Toubert: *Les féodalités méditerranéenne: un problème d'histoire comparée*, introduzione a P. Toubert (ed.), *Structures féodales et féodalisme dans l'Occident Méditerranéenne (Xème-XIIIème siècles). Bilan et perspectives*, Rome, 1980, pp. 1-13; *Feudalesimo mediterraneo. Il caso del Lazio medievale*, Milano, 1989. Per la discussione delle tesi di Toubert, cfr.: B. Figliuolo, *Il feudalesimo mediterraneo: un nuovo modello?*, «Archivio Storico per le Province Napoletane», 1981, pp. 161 ss; S. Gasparri, *Il feudalesimo nell'Occidente mediterraneo*, «Studi Storici», 1981, pp. 631-645; P. Delogu, *L'Italia nel feudalesimo mediterraneo*, «Quaderni Medievali», 1982, pp. 249 ss; A. Musi, *La storia debole. Critica della "Nuova Storia"*, Napoli, 1991.

² P. Toubert, *Les féodalités* cit., pp. 7-8.

sedimento. Anche C.T. Smith³, nella sua *Geografia storica d'Europa*, analizzando le regioni mediterranee, ne ha identificato lo sviluppo dell'arativo, dell'irriguo, della transumanza, gli insediamenti addensati e i villaggi nucleati, la minore integrazione delle forme dell'habitat coi sistemi agrari. Ma Smith ha anche indicato la flessibilità, per così dire, delle condizioni mediterranee: «Le limitazioni imposte dall'agricoltura all'insediamento sembrano essere state minori e dalle esistenti coltivazioni a campi aperti fu più facile arrivare alla recinzione e all'insediamento sparso»⁴.

Non sono pochi i rilievi critici mossi a Toubert. Il primo riguarda la dilatazione degli spazi e dei tempi. Il concetto di *feudalesimo mediterraneo* – è stato scritto da Bruno Figliuolo –

nel tentativo di individuare, quanto alle strutture della vita sociale medievale, una sostanziale omogeneità tra tutti i paesi del bacino mediterraneo, presuppone da un lato un allargamento cronologico rispetto ai tempi del feudalesimo classico – con il conseguente rifiuto della distinzione blochiana tra prima e seconda età feudale – onde comprendere situazioni feudali sviluppatesi molto tardi (come quella dell'Impero latino) e, dall'altro lato, un parallelo allargamento dello spazio geografico da studiare, che permetta il recupero in una visione organica delle vicende di tutti quei paesi mediterranei che conobbero le istituzioni feudo-vassallatiche ed ai quali già Bloch e, ancora più, Boutruche avevano rivolto la loro attenzione, pur limitandosi a considerarli come più o meno imperfette appendici del modello classico.⁵

Cinzio Violante ha poi avanzato un'altra riserva, per così dire, lessicale⁶. Toubert distingue *féodalité*, cioè l'insieme di fatti e istituzioni che si riferiscono al rapporto feudo-vassallatico, da *féodalisme*, che è il sistema di produzione. Violante ha osservato che la parola italiana *feudalità* indica non le istituzioni feudali, ma l'insieme dei vassalli feudali. Invece è la parola *feudalesimo* a unire i livelli separati da Toubert, le istituzioni e il sistema di produzione. Ed è esattamente in questo senso che l'autore del presente contributo utilizzerà il concetto di *feudalesimo* anche per l'età moderna.

Toubert ha cercato di individuare le caratteristiche propriamente mediterranee del modo di produzione feudale, «inteso qui non in senso marxiano, ma come quel complesso di problemi relativi all'occupazione del suolo che rappresenta una sorta di sistema dei sistemi, di struttura delle strutture»⁷.

Il saggio di Toubert sul Lazio medievale è un modello di *storia strutturale*. Pomian, presentando il modello Toubert del Lazio medievale, ne sottolinea in particolare tre caratteri. «Basta che un elemento di

³ C.T. Smith, *Geografia storica d'Europa*, Roma-Bari, 1974, p. 340.

⁴ Ibidem.

⁵ B. Figliuolo, *Il feudalesimo mediterraneo: un nuovo modello?* cit., pp. 169-170.

⁶ L'intervento di Violante è in P. Toubert (ed.), *Structures féodales et féodalisme dans l'Occident Méditerranéenne (Xème-XIIème siècles). Bilan et perspectives* cit., p. 14.

⁷ B. Figliuolo, *Il feudalesimo mediterraneo: un nuovo modello?* cit., p. 170.

questo insieme cambi, e gli altri perdono la loro ragion d'essere»⁸: è il primo carattere. La struttura agraria appare nel X secolo e sussiste molto tempo dopo: è il secondo carattere, la lunga durata. Terzo elemento: la rigidità. L'habitat impedisce la riconversione dell'economia del villaggio e orienta capitali signorili e "borghesi" verso il profitto pastorale: a partire dal Rinascimento il Lazio si radica nel sottosviluppo meridionale. E le trasformazioni? Ci sono evidentemente, ma sono tutte interne alla struttura: il passaggio dall'organizzazione del suolo per centri signorili, circondati da case coloniche sparse, all'incastellamento; la trasformazione dei rapporti tra contadini e signori. Questa storia privilegia il banale, il ripetitivo presente nella vita quotidiana, più che il cambiamento.

La descrizione di una struttura – continua Pomian – sfocia nella sua storia. Una storia che si potrebbe definire interna e che, a causa della stabilità della struttura stessa, è caratterizzata da una grande inerzia, da una semi-immobilità. Tuttavia non è questa la sola storia che si legge nel libro di Toubert; vi si trova anche quella di numerose altre strutture dall'evoluzione più rapida; ciascuna di esse ha, d'altronde, il proprio ritmo perché, in ogni caso, sono altri i fattori che entrano in gioco. Ma il punto di partenza di tutte queste storie è nella comparsa della struttura agraria appena descritta e nel riassetto che essa provoca nelle strutture economiche (di sussistenza e di scambio) e nelle strutture sociali (familiari, religiose, pubbliche)⁹.

Strano destino quello della storia strutturale: l'accezione precisa del termine *struttura* si disperde di continuo, non si fa mai afferrare, è sfuggente come Proteo. Struttura agraria, struttura di sussistenza, di scambio, familiare, religiosa, pubblica, ecc, tutto è struttura. Tuttavia la visione dello storico resta inchiodata al palo dell'immobilità, dell'inerzia, oppure frammentata in tante microanalisi che non riescono mai ad integrarsi in una macroanalisi.

2. Feudalesimo mediterraneo: un concetto per l'età moderna

Il modello del *feudalesimo mediterraneo* nell'accezione tubertiana ha incontrato consensi e dissensi. Per il Medioevo è stato anche notato che quel modello «suggerisce in effetti – anche per l'attenzione rivolta alla ricerca degli elementi prefeudali – l'idea di uno sviluppo lineare che unisce i fenomeni di incastellamento, signoria rurale o castrale, dissoluzione dei poteri centrali, allodialità del potere ed infine di feudalesimo vero e proprio»¹⁰. Visto nella sua applicabilità di lunga durata il modello tubertiano appare troppo omogeneo, chiuso. L'immobilità o la semi immobilità in esso rappresentate non rispondono alla realtà storica di un Mediterraneo complesso e

⁸ K. Pomian, *Storia delle strutture*, in J. Le Goff (a cura di), *La nuova storia. Orientamenti della storiografia francese contemporanea*, Milano, 1980, p.86.

⁹ Ivi, p. 87.

¹⁰ B. Figliuolo, *Il feudalesimo mediterraneo: un nuovo modello?* cit., p. 173.

differenziato al suo interno: insomma l'idea di una "struttura di strutture", cioè di una struttura agraria originaria e dei suoi contraccolpi sulle strutture economiche e sociali, può forse spiegare la storia del Lazio medievale, ma non può dar conto degli svolgimenti nello spazio più ampio, cui ambisce Toubert.

Non per questo la categoria di *feudalesimo mediterraneo* diventa inutilizzabile. Forse, riconsiderata da profili diversi da quelli messi a fuoco da Toubert, può tornare utile. Sicuramente è utile per la storia dell'Europa moderna.

Fernand Braudel, nella sua monumentale opera, non ha mai usato l'espressione *feudalesimo mediterraneo*, né quella di *feudalità* o *nobiltà mediterranea*. Ha parlato invece di "borghesie mediterranee"¹¹ al plurale: e già questo è indicativo di una sua vigile attenzione al pluralismo e alla complessità del mondo che descrive. Tuttavia la categoria, pur non essendo mai evocata, è prepotentemente, anche se implicitamente, presente. Così in Spagna, nel corso del Cinquecento, «la borghesia è accerchiata, corrosa su tutte le sue frontiere da questa nobiltà proliferante»¹². La borghesia si volge verso la terra come un valore sicuro; «e ciò rafforzò un ordine sociale che si sviluppava su base signorile»¹³. E ancora: «la nobiltà non deve lottare contro il Terzo Stato. È quest'ultimo che va da lei e s'impoverisce a suo vantaggio»¹⁴. E per tutti questi motivi che il secolo XVII sarà il secolo di un «singolare riflusso di vita»¹⁵.

Incrociando la società con l'ambiente, applicando cioè il metodo da lui elaborato della "dialettica della durata", Braudel disegna le possibili coordinate di un *feudalesimo mediterraneo*. Così nella sezione prima, dedicata all'ambiente, scrive: «La pianura appartiene al signore. La pianura feudo dei ricchi?»¹⁶. Emerge immediatamente dopo un Mediterraneo del maggiorasco: «La grande proprietà è la regola. Il regime signorile – che ne è spesso la facciata – vi ha trovato condizioni naturali di sopravvivenza. In Sicilia, a Napoli o nell'Andalusia, i maggioraschi signorili furono trasmessi senza smembramenti sino all'epoca contemporanea»¹⁷. Che è affermazione non solo importante per la segnalazione della lunga durata del maggiorasco, ma anche per la configurazione di uno spazio mediterraneo più ristretto, ma relativamente più omogeneo rispetto a quello configurato da Toubert, destinato a vivere la storia parallela delle sue componenti fino a tempi più recenti e a fortemente condizionare i processi di unificazione statale e nazionale. Certo il Mediterraneo del maggiorasco è solo una parte del più ampio bacino in cui la grande proprietà è la regola: le grandi pianure orientali

¹¹ F. Braudel, *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, Torino, 1976, p. 767.

¹² Ivi, p. 768.

¹³ Ivi, p. 773.

¹⁴ Ivi, p. 775.

¹⁵ Ivi, p. 799.

¹⁶ Ivi, p. 63.

¹⁷ Ivi, p. 64.

dei Balcani, la Bulgaria, la Rumelia, la Tracia, le regioni produttrici di grano e riso, persino il regime turco disegnano un Mediterraneo della pianura assolutamente diverso da quello dell'Ovest montagnoso. Nel Mediterraneo convivono i mutamenti a breve termine della Terraferma veneziana con i suoi sforzi di bonifica e la paludosa campagna romana in cui l'agricoltura non cessa di regredire fino all'alba del secolo XIX. Dunque il *feudalesimo mediterraneo* è parte di quelle "spiegazioni duttili"¹⁸ sulla proprietà terriera, rivendicate da Braudel.

Ma c'è una congiuntura in cui questo feudalesimo appare più pervasivo. La sua storia è ricostruita nella seconda sezione dell'opera di Braudel, dedicata alle società. Tra il Cinquecento e il Seicento lo Stato moderno «non riesce a compiere la sua missione e a realizzarsi come rivoluzione sociale (si accontenta di compromessi, gioca alla coesistenza); una borghesia che continua a tradire – ma si riconosce forse come patria sociale? – infine un popolo inquieto, scontento, agitato e tuttavia privo di una vera coscienza rivoluzionaria»¹⁹. «Le nobiltà vivono della linfa e delle vigorose radici feudali». Lo Stato deve lottare contro i possessori di feudi, «lottare, e cioè venire a patti con essi, dividerli, e anche proteggerli, perché è impossibile tenere in pugno una società senza la complicità di una classe dominante»²⁰.

Dunque il ragionamento di Braudel scorre sul filo dell'osservazione di un rapporto speculare tra la feudalità, titolare della forza delle consuetudini e delle posizioni tenute da tempo, e gli Stati relativamente deboli, anche se la loro forza di pressione è in aumento. Ma «per lunghi anni, e non soltanto a Napoli, la nobiltà ha vinto la sua partita»²¹.

Per una parte della storiografia ormai classica del secondo Novecento, l'Europa mediterranea della prima età moderna può essere correttamente rappresentata nell'endiadi reazione signorile-tradimento della borghesia. Non solo Braudel si ritrova entro questo orizzonte: vi entra anche un altro classico del secondo Novecento, José Antonio Maravall²².

Quale può essere dunque il contributo di Braudel alla costruzione della categoria di *feudalesimo mediterraneo*?

In primo luogo lo storico francese è stato il primo a stabilire un confronto tra Mediterraneo europeo e turco: due mondi fatti di somiglianze e differenze. I *timar* non sono dei feudi comuni nonostante le apparenti somiglianze con quelli europei, sono piuttosto "feudi condizionali"²³, signorie revocabili. Benefici in senso carolingio, rivelano la tendenza all'ereditarietà. E, grazie ad essa, anche nel mondo ottomano viene formandosi una "grande nobiltà". In una seconda fase storica, questa nobiltà costituisce una minaccia per il sultano che tende ad accentrare il sistema. In quella che Braudel

¹⁸ Ivi, p.65.

¹⁹ Ivi, p. 743.

²⁰ Ivi, p. 744.

²¹ Ivi, p. 758.

²² Cfr. A. Musi, *L'Europa moderna fra Imperi e Stati*, Milano, 2006, pp. 177 ss.

²³ F. Braudel, *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II* cit., p. 761.

chiama la “terza età delle nobiltà turche”, a partire dalla seconda metà del Cinquecento, un vero e proprio processo di commercializzazione della terra si mette in moto attraverso compravendite e appalti: è questo processo che prepara la “quarta età”, quella dei *ciflik*, cioè l’affermazione della proprietà moderna della terra.

Dunque nel feudalesimo mediterraneo, per Braudel, sono entrambe le sponde che, con le analogie e le differenze di sviluppo, a pieno titolo entrano in un mondo di scambi e confronti.

La radice feudale costituisce il fondamento di una parte consistente della nobiltà: è il secondo elemento messo in evidenza da Braudel.

Nel rapporto tra Stato moderno e feudalità – e siamo al terzo elemento – Braudel considera il primo sulla difensiva, incapace di attuare una “rivoluzione sociale”: vedremo come proprio su questo terreno le cose si presentino in maniera più complessa rispetto allo schema somma zero (forza della feudalità/debolezza degli Stati), proposto dal direttore delle *Annales*.

Come può essere dunque utilizzata la categoria di *feudalesimo mediterraneo* nell’Europa moderna alla luce delle ricerche più recenti? Ha scritto Boutrouche:

I regimi feudali impiantati nei paesi mediterranei, ritenuti bastardi dagli austeri padrini della storia feudale, non furono un semplice calco delle subordinazioni occidentali. Giustapposti agli ambienti indigeni e privi degli ostacoli che da noi avevano intralciato le dipendenze, conferendo un carattere di classe all’aristocrazia guerriera e organizzando con vigore il diritto privato del feudo, assunsero forme sistematiche a cui non giunsero mai i paesi di feudalesimo spontaneo²⁴.

Quella che chiamo “Europa mediterranea” comprende sia aree di feudalesimo “spontaneo” sia aree di feudalesimo “impiantato” secondo la formula usata da Boutrouche. Mi riferisco in particolare alla Spagna, a parti dell’Italia e a parti della Francia. Si tratta sia di territori che dopo il Mille avevano visto una diffusione “forte”, per riprendere sempre un attributo di Boutrouche, del regime feudale (zona della Loira, lo spazio carolingio dalla Catalogna all’Italia settentrionale), sia territori a diffusione “fragile” come la Bretagna, la Francia e l’Italia centrale e meridionale²⁵. Tra Medioevo ed Età moderna nei territori suindicati ma, più in generale, nell’intera Spagna, in Francia e Italia, si ebbe un radicamento feudale a vari livelli di profondità. È un Mediterraneo non compatto quello che qui si prende in considerazione, assai differenziato, che smentisce il modello astratto, lo stereotipo del blocco unico di civiltà contrapposto ad altri blocchi europei.

Una pur superficiale analisi lessicologica dei termini usati lungo l’età moderna per indicare il feudatario nei territori europei sopra identificati consente di poter trarne un carattere comune: è il binomio possesso terriero-giurisdizione a formare la fisionomia “moderna” del *feudalesimo me-*

²⁴ R. Boutrouche, *Signoria e feudalesimo*, Bologna, 1971, vol. II, p. 308.

²⁵ Ivi, p. 275.

diterraneo. È questo il significato che tiene insieme il *señorio* spagnolo, i baroni o *signori di vassalli* dei Regni di Napoli e di Sicilia, la signoria rurale francese. In questi territori il regime signorile può anche non corrispondere al regime feudale “*stricto sensu*”, ma l’insieme di “diritti”, quantitativamente e qualitativamente assai diverso in tutta l’Europa mediterranea, di cui i signori godono sul territorio, configura uno “status” che, per tutta l’età moderna, assegna loro un valore aggiunto rilevantissimo rispetto allo “status” di semplice proprietario terriero. In molte delle aree suindicate il feudalesimo si afferma come un vero e proprio regime delle terre e degli uomini, con una diffusione straordinaria del *merum et mixtum imperium*, un insieme di funzioni delegate da parte del sovrano e di funzioni di natura amministrativa e fiscale svolte dai baroni all’interno di veri e propri *stati feudali*, una particolare formazione economico-sociale che svolge un ruolo di primo piano nel territorio.

La categoria di *feudalesimo mediterraneo* non può essere utilizzata come uno schema costrittivo della realtà storica, anche se resta utile per l’identificazione di alcuni caratteri distintivi nel confronto sulla scala europea. Quella categoria è anche utile se assunta non per rappresentare un blocco compatto ma per definire uno spazio di riferimento in cui la comparazione tra aree diverse appare più legittima: non tanto per l’analogia dei percorsi storici, a volte riscontrabile, altre volte no, quanto per gli incontri e gli intrecci che la vicenda storica di quelle regioni e di quei paesi ha contribuito a creare. All’interno del *feudalesimo mediterraneo* è identificabile uno spazio più omogeneo e compatto: quello che comprende il Mezzogiorno peninsulare e insulare italiano e alcune regioni della Spagna. Ed è inutile ricordare i tanti incontri e intrecci fra Spagna e Mezzogiorno d’Italia. In questo spazio è possibile meglio cogliere i caratteri sociologici del feudalesimo: la periodizzazione dei processi di formazione, sviluppo, crisi e/o ripresa dei grandi patrimoni; l’origine, la composizione e le dinamiche di baroni e signori; il funzionamento degli *stati* feudali come centri di potere.

Continuità e novità sociologiche furono convergenti in Spagna verso l’intensificazione del feudalesimo come incremento del processo di “*señorilización*” della società e come egemonia della nobiltà nella sfera del potere²⁶. Anche nei regni di Napoli e di Sicilia l’ampliamento della sfera giurisdizionale della feudalità, l’intreccio e la confusione fra usi e abusi, l’aumento della conflittualità fra baroni e comunità, la tendenza di parte feudale alla sottrazione di prerogative e poteri ai comuni, alla difesa di interessi privativi e di monopoli, all’usurpazione di beni demaniali configurarono,

²⁶ Cfr. I. Atienza Hernandez, “*Rifeudalización*” en Castilla durante el siglo XVII: un topico?, «Anuario de Historia del Derecho Español», LVI (1986), pp. 889-920; P. Saavedra, *Contribución al estudio del régimen señorial gallego*, «Anuario de Historia del Derecho Español», LIX (1990), pp. 103-184. Si vedano pure: A. Garcia Sanz, *Desarrollo y crisis del antiguo régimen en Castilla la vieja. Economía y sociedad en tierra de Segovia (1500-1814)*, Madrid, 1977; B. Yun Casalilla, *Sobre la transición al capitalismo en Castilla. Economía y sociedad en Tierra de Campos (1500-1830)*, Valladolid, 1987.

soprattutto tra XVI e XVII secolo, un nuovo equilibrio assai più favorevole a *señorios* e baronaggi rispetto ai decenni precedenti. Il compromesso fra monarchia e feudalità, fondato sul riconoscimento della sovranità da parte del baronaggio in cambio dell'ampliamento della giurisdizione feudale strappato al sovrano, si realizzò nella sua versione più conservatrice. Una comparazione storica dei più diffusi abusi feudali praticati nelle tre aree suindicate sarebbe sufficiente a confermarlo²⁷.

Nella Spagna e nell'Italia spagnola lo *stato* signorile si configurò sempre più e meglio come centro di potere e di gestione amministrativa. Le magistrature giudiziarie e finanziarie delle corti feudali, fino all'eversione, furono insieme organi delegati del potere pubblico, che perciò ne ripetevano e riproducevano i moduli, e centri di potere autonomo dotati di dinamiche loro proprie. Nel Regno di Napoli sia la corte della *bagliva*, la magistratura feudale preposta alle cause civili, sia le *matrodattie* furono interessate alla commercializzazione, alla concessione in fitto o in gestione: la prima fu quasi sempre occupata da avvocati di provincia, la seconda da notai. Stessa sorte toccò a passi, mulini, portolanie, ecc. I poteri che conferivano non solo le magistrature, ma anche quelle di natura più squisitamente finanziarie, erano amplissimi. Un esempio fra tanti: all' "affittatore" della portolania di Avellino, centro del principato dei Caracciolo, fu concessa nel 1588 la licenza di compiere esecuzioni penali anche capitali contro cittadini proprietari di stabili nella città campana. Ricerche su contratti di affitto di gabelle e funzioni finanziarie in alcuni feudi di Calabria hanno fornito risultati interessanti sul lungo periodo anche per quanto riguarda la dinamica sociale. Nel secolo XVII è ancora allo stato nascente la formazione di quel ceto dei *magnifici* che costituirà la spina dorsale delle province meridionali nei decenni di crisi dell'antico regime.

È legittimo dunque usare la categoria di "*feudalesimo mediterraneo*"? Se circoscritta allo spazio qui definito, essa può indicare alcuni caratteri comuni fra Basso Medioevo e prima Età Moderna. Essi riguardarono soprattutto la sociologia della feudalità: la genesi e la formazione delle grandi signorie fra il Trecento e il Quattrocento; la progressiva estensione della giurisdizione; la pratica dell'abusivismo; l'equilibrio fra continuità e ricambio sociale; la fondamentale omogeneità nei comportamenti economici e nei rapporti tra signori e comunità, riscontrabile sia nel nucleo storico sia nei nuovi arrivati al titolo; il feudo come obiettivo, aspirazione e culmine esistenziale sia per i ceti di origine nobile sia per quelli di origine non nobile; l'essenza dello *stato* signorile come centro di potere, sede di funzioni amministrative dirette e indirette, dotato di un articolato indotto economico e sociale. Un'altra caratteristica comune ai paesi di *feudalesimo mediterraneo* fu la strategia adottata dalla monarchia nei confronti del baronaggio: quel-

²⁷ Cfr. G.M. Novario, *De vassallorum gravaminibus tractatus*, per cui vedi A. Musi, *Momenti del dibattito politico a Napoli nella prima metà del Seicento*, «Archivio Storico per le Province Napoletane», 1973.

la strategia fondata su un sistema di compromessi, su cui mi soffermerò successivamente. Questa strategia comportò vantaggi e costi per entrambi i contraenti. In Spagna la feudalità fu integrata nel progetto di espansione mediterranea aragonese e nella “reconquista”.

Meccanismi di integrazione furono attivati dalla monarchia spagnola anche nei reinos italiani: ma qui la funzione “nazionale” fu interpretata dalle aristocrazie regnicole secondo significati alquanto diversi, quasi sempre legati alla gelosa difesa dell'autonomia per la conservazione e l'estensione della sfera dei privilegi²⁸.

3. Stato e feudalità: la via del compromesso

Si può identificare durante l'età di Carlo V un “modello mediterraneo” nel rapporto tra Stato, politica e amministrazione e, più precisamente, nelle forme del potere, nelle formazioni politiche, nelle istituzioni e negli organi di governo del territorio, nel rapporto tra potere politico e poteri territoriali? Analizziamo distintamente i quattro profili.

1) *Le forme del potere*. Il potere è disciplina, cioè reciprocità fra capacità di comando e disponibilità all'obbedienza. Il Mediterraneo è stato il teatro dell'incontro-scontro tra due forme di potere assai diverse fra loro: l'assolutismo e il dispotismo. La diversità non stava solo nel peso e nel ruolo della giustizia, che limitava verso l'alto persino i poteri dell'*imperator mundi*. La diversità stava soprattutto nel primato del patto tra sovrano e sudditi, nello scambio tra protezione da parte del re e fedeltà alla dinastia asburgica, che fu il vero collante del sentimento di appartenenza imperiale. Tutti i fondamenti interni del dispotismo turco – la base del potere collocata nella proprietà sovrana delle fonti di ricchezza dell'intero regno; l'unificazione di Chiesa e Stato; l'assenza del feudalesimo; l'indifferenza a porre in essere un sistema di governo centralizzato dell'impero ottomano – escludevano alla radice un rapporto di potere tra sovrano e sudditi quale quello costruito proprio nei domini carolini.

2) *Le formazioni politiche*. Nella politica mediterranea, nella doppia posta in gioco dell'equilibrio europeo e della difesa contro il pericolo turco, non solo si proiettò il grande impero carolino, ma si formarono e si consolidarono anche gli Stati monarchici nazionali e poterono ancora svolgere un loro ruolo Stati cittadini evoluti in Stati regionali. Da questo punto di vista, l'Italia spagnola della prima metà del Cinquecento, il cuore del Mediterraneo, continuò a costituire un vero laboratorio politico: Stati indipendenti sovrani e Stati non indipendenti integrati in un complesso politico più vasto come la Corona spagnola; Stati regionali e Stati monarchici con una forte impronta feudale; repubbliche e principati, formavano un microcosmo

²⁸ Ho affrontato questo tema in A. Musi, *Il Sud nello Stato unitario*, in S. Bertelli (a cura di), *La chioma della vittoria. Scritti sull'identità degli Italiani dall'Unità alla seconda Repubblica*, Firenze, 1997, pp.85-99.

unico di tutte le possibili varianti degli ordinamenti politico-amministrativi, della tipologia dei rapporti tra città e contado, capitale e territorio, dei sistemi di governo e del peso differente della sovranità, ecc.

3) *Le istituzioni*. Il «modello mediterraneo» delle istituzioni di governo nell'età carolina è fortemente caratterizzato dall'evoluzione di una struttura di origine medievale, il *Consilium*, *Conseil*, *Consejo*, ecc. Francia, Spagna e Italia, da questo punto di vista, costituiscono un osservatorio privilegiato, ma l'istituzione può essere individuata e analizzata in tutto il continente europeo, dallo *stato per ceti* (*Staendetum*) germanico fino al sistema statale russo. La specificità «mediterranea» sta nel fatto che il Consiglio, pur non perdendo la sua funzione di organo di rappresentanza dei ceti e di camera di compensazione degli interessi, assume sempre di più funzioni politico-amministrative. Il caso, citato a modello da questo punto di vista, è quello del francese Consiglio del Re al tempo di Francesco I, articolato in una sezione di stato, in una di giustizia, in una finanziaria e in un consiglio degli affari segreti, ristretto e formato da pochi consiglieri intimi del sovrano. Una pietra miliare nello sviluppo dell'amministrazione francese è la creazione nel 1547 di quattro segretari del re. Le classiche opere di Roland Mousnier e della sua scuola sono ancora un riferimento obbligato per queste tematiche²⁹.

La complessità del sistema consiliare spagnolo è ormai oggetto di moltissimi studi che qui non posso nemmeno sommariamente ricordare. Rispetto ai pionieristici studi di Vives sulla "polisinodia"³⁰, di Lalinde Abadia³¹ sulle radici medievali dei Consigli, di Batista i Roca sul processo di ristrutturazione amministrativa a partire dagli anni Venti del Cinquecento³², molte sono le variabili oggetto di analisi che hanno sensibilmente complicato il quadro dell'età di Carlo V. Ovviamente il problema centrale resta quello del rapporto complesso tra la funzione consultiva dei Consigli, la funzione direttiva del sovrano e i segretari del re, anelli di mediazione tra Consigli e sovrano; un problema posto nella biografia, dedicata dai Keniston nel 1960 a Los Cobos³³, e nell'opera di Escudero del 1969 dedicata ai Segretari di Stato³⁴.

Ancor più articolate appaiono la tipologia e la struttura dei Consigli italiani: la loro articolazione e le differenze nella natura, nella composizione e nelle funzioni, derivano proprio dalla ricchezza delle formazioni politiche e

²⁹ Cfr. in particolare R. Mousnier et ses collaborateurs, *Le Conseil du Roi de Louis XIII à la Revolution*, Paris 1970.

³⁰ Per un'analisi degli scritti di Vives dedicati a questo tema cfr. A. Musi, *La storiografia politico-amministrativa sull'età moderna: tendenze e metodi degli ultimi trent'anni*, in Id. (a cura di), *Stato e pubblica amministrazione nell'ancien Régime*, Napoli 1979, pp. 103 ss.

³¹ J. L. Abadia, *El vicecanciller y la Presidencia del Concejo Supremo de Aragón*, «Anuario de Historia del Derecho español», XXX (1960), pp. 175-248.

³² J. M. Batista i Roca, *Prologo* a H.G. Koenigsberger, *La Practica del Imperio*, Madrid, 1975.

³³ H. Keniston, *Francisco de los Cobos Secretary of the Emperor Charles V*, Pittsburg, 1960.

³⁴ J.A. Escudero, *Los Secretarias del Estado y del Despacho* (1474-1724), 4 volumi, Madrid, 1969.

delle forme di governo, di cui ho parlato in precedenza. I Consigli ristretti, che durante la prima metà del Cinquecento governano le repubbliche italiane di Genova, Venezia, Lucca, Siena e che ormai hanno sostituito il “governo largo”, sono cosa ben diversa dal sistema consiliare dell’Italia spagnola: un esempio notevolissimo, quest’ultimo, di intreccio tra ordinamenti indigeni e ordinamenti ispano-asburgici³⁵.

4) *Potere politico e poteri territoriali*. Se il potere è rapporto biunivoco tra capacità di comando e disponibilità all’obbedienza, fondamentale per chi governa è la realizzazione del consenso, attraverso una politica di alleanze sociali e compromessi territoriali. Il modello politico dell’Europa mediterranea, che si affermò nel tempo storico di Carlo V, si differenziò notevolmente sia dal modello dello Stato per ceti germanico sia dalla “via polacca” allo Stato moderno. Lo sviluppo statale germanico ebbe luogo su tre piani diversi, tutti e tre strutturati in ordinamenti: quello dell’Impero, quello degli Stati territoriali, quello dei ceti. La “via polacca” allo Stato moderno fu caratterizzata da un centro debolissimo: una monarchia elettiva dopo il 1572 e la potenza dell’aristocrazia feudale titolare del «liberum veto» fecero della Polonia il regno dell’anarchia. La “via europea mediterranea” fu caratterizzata dall’affermazione del principio della legittimazione dinastica, che conferì più forza ai sovrani e maggiori risorse per il governo del territorio. Proprio Carlo V e i suoi ministri inaugurarono quella “politica dei compromessi” tra monarchia e ceti indigeni, che consentì di gestire senza traumi e crisi laceranti rapporti difficili come quello con la feudalità, con le città-capitali, con la Chiesa, e di governare materie delicatissime, come quelle fiscali, giudiziaria, militare.

Se sono condivisibili i passaggi del ragionamento proposto, forse vanno ridimensionati il senso e la portata di una tesi, che assumiamo troppo spesso come “communis opinio”. Mi riferisco alla perduta centralità del Mediterraneo dalla fine del Cinquecento e alla famosa espressione di Braudel dell’“ora favorevole agli Stati mediani”³⁶. Le motivazioni a favore di questa tesi sono certo tante, soprattutto se il concetto di “Stato mediano” si utilizza in tutta la sua polisemia. Voglio dire che esso non va solo inteso come ordine di grandezza in relazione alle dimensioni degli imperi, ma anche come nozione geopolitica che implica un rapporto stretto tra lo spazio occupato e la capacità di gestione delle risorse economiche. Gli Stati mediani che fanno fortuna nel XVII secolo non sono solo paesi di medie dimensioni dell’area centro-settentrionale dell’Europa, ma anche paesi che si distinguono per una sapiente utilizzazione del rapporto tra spazio e risorse. Ma c’è di più: sia l’Inghilterra che l’Olanda saranno destinati a diventare miti e modelli politici di larghissima risonanza.

³⁵ Manca uno studio d’insieme sulla struttura consiliare italiana nell’età moderna. Indicazioni, interpretazioni specifiche e complessivi riferimenti alla letteratura sul tema in G. Galasso, *Potere e istituzioni in Italia*, Torino, 1973; E. Fasano Guarini (a cura di), *Potere e società negli stati regionali italiani del ‘500 e del ‘600*, nuova ediz. Bologna, 1995.

³⁶ F. Braudel, *Civiltà e imperi nel Mediterraneo nell’età di Filippo II* cit, p. 739.

Tuttavia il Mediterraneo come spazio politico, quale è andato costruendosi nella prima metà del Cinquecento, sarà ancora vivo ed operante ben oltre il tempo storico di Carlo V e di Filippo II.

4. La cultura giuridica del feudalesimo mediterraneo

Quale cultura giuridica intorno al feudo espressero i paesi del *feudalesimo mediterraneo*?

In un convegno dedicato anni fa a suppliche e “gravamina” nell’Europa fra tardo Medioevo ed età moderna³⁷ è stato rilevato il carattere flessibile, eterogeneo del “sistema delle suppliche” e la loro funzione anche come strumento di comunicazione politica. Sono state altresì identificate alcune tipologie più ricorrenti. I “gravamina” possono essere petizioni promosse dagli istituti della rappresentanza corporata: parlamenti, diete, stati generali, ecc. Oppure si può trattare di reclami e richieste avanzate in occasione di rivolte. La terza categoria è quella delle suppliche non istituzionalizzate, che possono, ma non necessariamente devono, dare avvio a un procedimento penale. Le prime due tipologie hanno a che fare con la sfera del diritto, l’ultima con quella della concessione di natura personale. «Una delle possibili linee che raccordano suppliche e *gravamina*, in ambito amministrativo, giudiziario e politico, è il principio del negoziare e del pattuire»³⁸. Un altro elemento comune all’autocoscienza dei “supplicanti”, rivendicato in quasi tutte le fonti delle tre tipologie suindicate, è il valore di suppliche e “gravamina”: non privilegi revocabili, ma “dovere fondamentale di giustizia”³⁹.

Si tratta dunque di forme dell’agire politico in comunità che caratterizzano i comportamenti sia di gruppi rappresentati a livello istituzionale sia di gruppi non formalmente rappresentati. In entrambi i casi suppliche e “gravamina” sono parte integrante di quella fenomenologia della *resistenza* che ha segnato l’intera evoluzione del sistema di rapporti socio-politici dal Basso Medioevo alla prima età moderna e che ne ha caratterizzato la complessa dinamica, dalle forme della mediazione a quelle del conflitto. E i “gravamina” sono anche il fondamento di legittimità di quel “diritto di resistenza”, ampiamente e approfonditamente studiato in ricerche recenti⁴⁰.

Naturalmente il significato di “gravamen” e la sua complessità sono in diretta relazione con i caratteri e l’articolazione delle società d’antico regime. Nel Regno di Napoli dei secoli XVI e XVII, dove il “feudalesimo moderno” ha ancora la funzione di strutturare l’intero sistema dei rapporti economico-sociali⁴¹, “gravamen” come “aggravamento” ha un significato ben definito: esso è essenzialmente l’abuso feudale. La cultura giuridica

³⁷ C. Nubola, A. Wurgler (a cura di), *Suppliche e “gravamina”. Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII)*, Bologna, 2002.

³⁸ Ivi, *Introduzione*, p. 13.

³⁹ Ivi, p. 14.

⁴⁰ Mi riferisco, in particolare, ai numerosi saggi di Angela De Benedictis.

⁴¹ Cfr. A. Musi, *Il feudalesimo nell’Europa moderna*, Bologna 2007.

napoletana dei primi decenni del Seicento formalizza quel significato entro una visione precisa del ruolo della feudalità.

Così Capobianco, nel suo trattato del 1614, articola in quattro passaggi logici il contesto semantico del termine “gravamen”. La funzione del barone è «imperandi, regendi et iustitiam ministrandi»⁴². Dunque – ed è il secondo passaggio – essa ha a che fare con tutte le forme del diritto: dal diritto naturale, lo *ius gentium*, a quello consuetudinario fino al diritto positivo. L’abuso feudale tocca tutte queste sfere. Infine la notazione storica contemporanea che attualizza il problema: l’intensificazione degli abusi nel primo Seicento. «Dico quod hodie sunt maiores reclamaciones vassallorum, plusquam aliis temporibus et tot tantoque capita gravaminum proponuntur»⁴³: laddove è chiaro il nesso tra “reclamatio” e “gravamen” che configura un vero e proprio sistema di *resistenza* delle popolazioni vassalle agli abusi feudali.

Ma la sistematica trattazione dei “gravamina feudalia” è nel trattato di Novario⁴⁴, pubblicato esattamente venti anni dopo quello di Capobianco, dal quale Novario desume la stessa sequenza logica: i poteri sono stati affidati al barone dal sovrano; obiettivo del sovrano è la giustizia; se perciò si può sostenere che «gravamen esse omne, dictum, factum et commissum praeter iustitiae tramites, gravare dicitur iniuste faciens»⁴⁵. Ma Novario si spinge oltre, fino cioè a negare la qualifica di “potente” a chi opera contro la giustizia. Laddove il concetto giuridico di “potentia”, evidentemente, si costruisce nel rispetto dei limiti del diritto, quello di “forza” appartiene all’universo della sopraffazione, attraverso il ricorso all’abuso: «iustum est quod ex lege est, quod vero contra legem id violentum»⁴⁶. Certo l’alone paternalistico che avvolge il feudatario nelle parole usate da Novario può anche apparire un espediente retorico: ma i baroni «uti vassallorum patres»⁴⁷ sono vincolati al diritto divino, umano e naturale⁴⁸. E il vassallo può chiedere di essere liberato dalla giurisdizione del suo feudatario come il figlio maltrattato può costringere il padre a liberarlo dalla sua potestà. Così il “gravamen de facto” viene a configurarsi immediatamente, prima di tutte le altre specificazioni e qualificazioni ulteriori, come una vera e propria spoliazione di beni dei vassalli «in quibus domini nullum ius habent»⁴⁹. L’immediata specificazione ulteriore si verifica allorché «gravamen infertur ubi fit aliquid contra iuris dispositionem vel contra formam statuti(...)», quando «deviatur a solito consueto» e «ubi geritur aliquid contra privilegium vel contra pac-

⁴² G.F. Capobianco, *Tractatus de iure et auctoritate Baronum erga Vassallos burgenses*, Napoli 1614, p. 13.

⁴³ Ivi, p. 110.

⁴⁴ G.M. Novario, *De vassallorum gravaminibus tractatus*, Napoli 1634.

⁴⁵ Ivi, vol. I, p. 3.

⁴⁶ Ivi, p. 7.

⁴⁷ Ivi, p. 4.

⁴⁸ Ivi, p. 5.

⁴⁹ Ivi, p. 4.

tum aut contractum»⁵⁰. Qui, dopo il riferimento prioritario alla «iuris dispositio», si conferma il dovere del rispetto sia del diritto consuetudinario sia del pattismo⁵¹. È importante anche l'affermazione della continuità ben oltre il primo promotore della capitolazione: infatti «successor tenetur serbare capitulationes initas inter Baronem praedecessorem»⁵².

Nel trattato di Novario il feudo viene rappresentato come “servitium publicum”: «barones faciunt contra mentem legislatorum, si imponunt servitium subditis pro privatis operibus non concernentibus servitium publicum»⁵³. Ed è di straordinaria importanza la distinzione tra “vassallus”, come titolare di diritti inalienabili e come esponente di una comunità, e “servus”⁵⁴: quando il “gravamen” feudale colpisce non solo l'interesse del singolo ma quello generale, interviene l'*universitas civium*.

La logica del diritto feudale, espressa da un Capobianco o da un Novario, tende a circoscrivere il feudo come strumento della giustizia sovrana, a esaltarne la funzione di “servizio pubblico”, a considerare il “gravamen” come una lesione ai “tramites iustitiae”.

Anche in ambito spagnolo furono espresse idee simili. Quella via del compromesso fra Stato e feudalità fu dunque ben tradotta anche nelle logiche giuridiche e contribuì a definire i caratteri del *feudalesimo mediterraneo*.

⁵⁰ Ivi p. 7

⁵¹ Ibidem.

⁵² Ibidem.

⁵³ Ivi, p. 128.

⁵⁴ Ivi, p. 148.